

Pubblicato il 21/07/2025

N. 00284/2025 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2024, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato e difeso dagli avvocati D. P., F. T., con domicilio eletto presso lo
studio di F. T. in V., piazza P. n.;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso
Monumentale San Domenico;

Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del 5 luglio 2024 della Prefettura di Chieti, di divieto di detenzione di
armi, della determina del 26 luglio 2024 della Questura di Chieti, di revoca della
licenza per porto di fucile a uso sportivo, di ogni altro atto presupposto, connesso
e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2025 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con decreto del 5 luglio 2024 la Prefettura di Chieti vietava, ex art.39 del R.D. n.773 del 1931, al Sig. -OMISSIS- la detenzione delle armi, in ragione della situazione di tensione creata dal cognato, tossicodipendente, nell'esercizio commerciale di famiglia, con asporto di denaro dalle casse del locale, con l'interessato parte offesa, quale vittima dell'aggressione, per altri episodi analoghi, con il cognato medesimo agli arresti domiciliari.

Inoltre con determina del 26 luglio 2024 la Questura di Chieti revocava, ai sensi degli artt.11, 43, comma 2 del R.D. n.773 del 1931, al predetto Sig.-OMISSIS-la licenza per porto di fucile a uso sportivo, richiamando quando contenuto nel provvedimento prefettizio suddetto, non ritenendo sussistenti le necessarie garanzie di buona condotta e affidabilità.

L'interessato impugnava i cennati atti, censurandoli per violazione degli artt.11, 39, 43 del R.D. n.773 del 1931, degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, del principio di proporzionalità nonché per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, dell'ingiustizia e dell'errore, del difetto di istruttoria.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che risultava vittima e persona offesa dall'aggressione; che veniva avviato un procedimento penale nei confronti del cognato, poi comunque archiviato; che vi era stato un travisamento dei fatti e un'erronea istruttoria; che l'Amministrazione aveva fatto un uso abnorme della propria discrezionalità, risultando - ripetesi - vittima dell'aggressione e che l'indice di pericolosità era da ricercare solo in capo al suo aggressore; che non era

dato comprendere dove mancassero i presupposti di buona condotta e affidabilità; che di contro l'interessato aveva sempre mantenuto una condotta irreprensibile, svolgendo anche attività di volontariato presso la CRI; che era stato violato anche il principio di proporzionalità; che con specifico riferimento poi alla revoca del porto di fucile andava sottolineato il difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che la mancata comunicazione di avvio del relativo procedimento.

Il Ministero dell'Interno si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell'assunto.

Con ordinanza n.233 del 2024 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dal ricorrente.

Nell'udienza del 20 giugno 2025 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il ricorso appare fondato e quindi da accogliere.

Invero, in relazione alla licenza di porto di fucile, occorre evidenziare che l'Autorità di Pubblica sicurezza dispone, ai sensi degli artt.10, 11, 42, 43 del R.D. n.773 del 1931, di una lata discrezionalità nell'apprezzare se la persona richiedente sia meritevole del titolo, per le evidenti ricadute che tali atti abilitativi possono avere ai fini di una efficace protezione di due beni giuridici di primario interesse pubblico, quali l'ordine e la sicurezza pubblica; che la legislazione affida alla predetta Autorità il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di rigetto o revoca della domanda di porto d'armi, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza; che dunque, in base al quadro normativo di riferimento, il titolare della licenza di porto di fucile, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso (cfr. TAR Lombardia, I, n.514 del 2019, TAR Lazio, I ter, n.8154 del 2018).

In altri termini va rilevato che, nel valutare l'affidabilità del soggetto circa il possesso e l'uso corretto delle armi, i poteri dell'Autorità di Pubblica Sicurezza sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, sicchè i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, rientrando nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell'arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale (cfr. TAR Campania, V, n.5812 del 2017).

Con riferimento poi al divieto di detenzione di armi, è necessario evidenziare che l'autorizzazione alla detenzione delle armi deve considerarsi eccezionale e recessiva a fronte delle prevalenti esigenze di tutela dell'incolumità dei cittadini; che quindi la revoca o il diniego dell'autorizzazione possono essere adottati sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell'abuso dell'autorizzazione stessa, valendo ad assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi, e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività anche vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale (cfr. TAR Piemonte, II, n.1193 del 2019).

In sostanza va rilevato che in materia di detenzione e porto di armi, l'Autorità di Pubblica Sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto nell'uso e nella custodia delle armi, a tutela della pubblica incolumità; che l'ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nell'ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art.699 c.p. e all'art.4 comma 1 della Legge n.110 del 1975, sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt.11, 39 e 43 del R.D. n.773 del 1931, il compito dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo, ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell'uso delle armi

a tutela della privata e pubblica incolumità; che dunque, ai fini della revoca dell'autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, bensì è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (cfr. TAR Umbria, n.425 del 2019).

Tanto premesso e precisato, occorre tuttavia evidenziare che nel caso di specie l'Amministrazione stessa, nella fase istruttoria condotta, riscontrava che l'interessato risultava parte offesa nella vicenda in esame, quale vittima dell'aggressione ad opera del cognato, tossicodipendente, aduso a prelevare denaro dalle casse dell'esercizio commerciale dei propri familiari, per procurarsi sostanze stupefacenti; che pertanto il Soggetto pubblico appare aver quantomeno errato nella valutazione dei fatti accertati ed aver poi fatto un uso discrezionale dei propri poteri repressivi, travalicando i limiti di ragionevolezza allo stesso Soggetto pubblico imposti dalla legge; che non è dato infatti desumere da alcun elemento di fatto accertato, anche a carattere indiziario, la possibile carenza di buona condotta e affidabilità in capo al Sig. -OMISSIS-.

Ne discende che gli atti impugnati del 5 luglio 2024 e del 26 luglio 2024 vanno annullati.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.396/2024 indicato in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di

procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate in sentenza.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Silvio Lomazzi

IL PRESIDENTE

Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.